

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARUSO, CHAOUKI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996

Presentata il 4 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, che rappresenta lo strumento cardine di tutta la legislazione nazionale e internazionale in materia di infanzia, contiene importanti principi volti a garantire ai minori e ai loro diritti una collocazione privilegiata all'interno di ciascun sistema giuridico e sociale. Fra questi merita menzione il principio della centralità della famiglia per un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore (preambolo) e quello dell'interesse superiore del minore (articolo 3) secondo cui: « In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse supe-

riore del fanciullo deve essere una considerazione preminente ».

La Convenzione ONU afferma dunque l'importanza che, per i minori, riveste la crescita all'interno di una famiglia. Essa, in particolare, riconosce come prioritario il diritto del minore a vivere con la propria famiglia di origine (articoli 7 e 9) e prevede, qualora ciò non sia possibile nel rispetto del suo superiore interesse, l'applicazione degli istituti alternativi fornendo un preciso elenco degli stessi (articolo 20, paragrafo 3): « Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della *kafalah* di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia (...) ».

L'Italia, che ha ratificato la Convenzione ONU ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, da allora ha adeguato il proprio ordinamento interno attraverso la ratifica di altre convenzioni internazionali e l'adeguamento delle leggi interne già in vigore. Con particolare riferimento agli istituti di protezione dell'infanzia, il principio della centralità del minore è stato trasferito nell'ordinamento interno attraverso le successive modifiche apportate alla legge n. 184 del 1983 che disciplina le misure cosiddette « alternative » alla vita del minore presso la famiglia d'origine.

Fra le misure italiane di protezione dell'infanzia figurano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione nonché gli istituti della tutela e della curatela disciplinati dal codice civile.

Rispetto alle situazioni cosiddette di « internazionalità », quelle cioè in cui un minore è trasferito da un Paese a un altro o ha altrimenti legami stretti con più di un ordinamento giuridico, la legislazione nazionale disciplina espressamente l'adozione internazionale, regolamentata dalla legge n. 476 del 1998 di ratifica della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993.

Nelle altre situazioni in cui un provvedimento di protezione dell'infanzia adottato in un Paese deve essere eseguito nel nostro Paese, si pone il problema del cosiddetto « riconoscimento » del provvedimento straniero. Nelle materie diverse dall'adozione attualmente si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 218 del 1995, che richiamano le disposizioni della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961.

Attraverso la ratifica della Convenzione del 1961, avvenuta ai sensi della legge 24 ottobre 1980, n. 742, l'Italia si è obbligata a riconoscere i provvedimenti stranieri in via automatica, in applicazione degli articoli 66 e 67 della legge n. 218 del 1995. In base a queste norme lo Stato italiano dovrebbe riconoscere i provvedimenti pro-

nunciati all'estero dall'autorità del Paese in cui il minore risiede abitualmente sulla base della verifica di alcune condizioni, mentre le autorità italiane — anche in applicazione delle norme di cui alla legge speciale n. 184 del 1983 — avrebbero competenza solo in materia di provvedimenti di urgenza a protezione dei minori che si trovano sul territorio nazionale.

La Convenzione del 1961 è stata revisionata e il 19 ottobre 1996 ne è stata pubblicata una versione aggiornata concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

La Convenzione, sottoscritta dall'Italia nel maggio 2003, non è stata ancora ratificata.

Oggetto della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sono tutti i provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell'adozione (già regolamentata a livello internazionale dalla Convenzione dell'Aja del 1993), degli obblighi alimentari (già regolamentati dalla Convenzione dell'Aja del 1973), della sottrazione dei minori (già regolamentata da una Convenzione del 1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell'articolo 4 (ad esempio materia delle successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia di immigrazione).

In definitiva, rientrano espressamente nel campo di applicazione della Convenzione del 1996 i provvedimenti che regolano i rapporti tra genitori e figli e quelli che dispongono sulla protezione dei minori. L'elenco delle materie è contenuto nell'articolo 3 della Convenzione stessa: attribuzione, esercizio e revoca — totale o parziale — della responsabilità genitoriale, nonché sua delega; diritto di affidamento; tutela, curatela e istituti analoghi; designazione e funzioni di ogni persona o ente incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; collocamento in famiglia di accoglienza o istituto anche attraverso la *Kafalah* o istituto analogo; supervisione delle cure fornite al minore da chi vi è

tenuto; amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore.

Tra le principali novità introdotte dalla Convenzione vi sono l'istituzione di un'autorità centrale e l'istituzione di una procedura di « consultazione » tra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di residenza « futura » del minore (articolo 33), che garantirà alle decisioni in materia minorile un riconoscimento il più possibile « uniforme » nei vari Stati con il superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è stato emesso. La presenza di un'autorità centrale, inoltre, permetterà il monitoraggio di ogni minore che fa ingresso in Italia e la conoscenza della storia pregressa a ciascun minore che farà ingresso nel territorio dello Stato, esattamente ciò che avviene attualmente per l'adozione internazionale.

Oggi il riconoscimento giuridico dei provvedimenti stranieri è, in concreto subordinato alla possibilità che i minori ottengano un visto di ingresso. Mentre per i minori in adozione o affidamento preadottivo l'articolo 32 della legge n. 184 del 1983 prevede che la Commissione per le adozioni internazionali ne autorizzi l'ingresso e la residenza permanente in Italia, per i minori non cittadini sottoposti ad altri provvedimenti di protezione e tutela emessi all'estero, che creano comunque un rapporto di responsabilità di tipo « genitoriale » sui minori stessi, deve farsi ricorso alle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri. Per questi minori l'ingresso in Italia è quindi regolato dalle norme del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e, in particolare, dalle norme sul diritto all'unità familiare e al ricongiungimento. Queste norme, tuttavia, conducono a trattamenti non sempre uniformi e discriminatori nei confronti dei minori « protetti » con misure che non trovano un corrispondente in Italia. Infatti, mentre ai minori « a carico » di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia si applica l'articolo 29, comma 2, del testo unico che recepisce la direttiva europea 2003/86/CE e dispone che ai fini del ricongiungimento « i minori adottati o affidati o sottoposti a

tutela sono equiparati ai figli », ai minori « a carico » di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, e di coppie miste, si applicano gli articoli 28, comma 2, e 29, comma 5, che — specie in seguito alla posizione espressa dalla Corte di cassazione — conducono alla definizione più ristretta di « familiare » avente diritto al ricongiungimento fornita dal decreto legislativo n. 30 del 2007 che recepisce la direttiva europea 2004/38/CE.

Pertanto, attualmente non esiste alcun controllo « centralizzato » sui singoli casi per cui è richiesto il ricongiungimento e, inoltre, per alcuni tipi di provvedimenti (come per la *kafalah* di diritto islamico) il riconoscimento appare controverso e non sempre garantito, bensì rimesso alla decisione delle singole autorità amministrative e dei singoli giudici. L'autorità centrale prevista dalla Convenzione del 1996 garantirà quindi, anche in questa vasta materia, l'uniformità nelle decisioni e il perseguimento del superiore interesse del minore. La ratifica della Convenzione permetterà, infatti, proprio attraverso l'istituzione di un'autorità centrale, il monitoraggio dei differenti tipi di provvedimenti in base ai quali i minori fanno ingresso nel nostro Paese.

Un'altra importante novità della Convenzione è rappresentata dall'articolo 5 che attribuisce la competenza ad adottare le misure volte alla protezione del minore allo Stato in cui è trasferita la residenza abituale del minore. Per tale via, una volta ratificata la Convenzione, l'Italia diverrà competente in ordine all'adozione di successivi provvedimenti « protettivi » della persona e dei beni relativi a minori che hanno trasferito la loro residenza abituale nel territorio italiano. L'attribuzione di tale competenza garantirà ai minori presenti sul territorio dello Stato la protezione prevista dalle norme interne senza alcuna distinzione né discriminazione basata sull'origine dei minori stessi.

Mentre adesso, infatti, le autorità straniere dello Stato di nazionalità del minore conservano la competenza a modificare le misure disposte in precedenza e ad adottare ogni provvedimento che ritengano

necessario nell'interesse del minore, anche dopo che lo abbia fatto il Paese in cui il minore si trova temporaneamente, la Convenzione ha l'obiettivo di fare ordine e di evitare che la competenza sia ripartita tra più Stati con conseguente incertezza rispetto alla condizione giuridica del minore e dei suoi beni.

La ratifica della Convenzione in esame è urgente in seguito alla decisione n. 2008/431/CE del Consiglio, del 5 giugno 2008, con cui l'Italia, tra altri Stati, è stata « autorizzata » alla ratifica stessa entro il 5 giugno 2010.

L'Unione europea ha interesse alla ratifica in quanto si tratta di una Convenzione di natura « mista », che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati membri (la legge applicabile alla custodia e alle altre misure di protezione dell'infanzia) mentre per altri ricade nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dell'obiettivo della creazione di uno spazio giuridico comune all'interno dell'Unione (la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati membri dell'Unione europea).

Con il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha inserito per la prima volta i diritti dei minori tra gli obiettivi comuni: nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea si legge che l'« Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore ». Inoltre, i diritti dei minori e, in particolare, il principio del suo superiore interesse sono garantiti dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha assunto un valore che può essere definito « costituzionale ».

Inoltre, nella Costituzione della Repubblica italiana agli articoli 10 e 117 si fa espresso riferimento, tra l'altro, agli obblighi assunti dallo Stato italiano con la stipulazione di convenzioni internazionali.

L'importanza di questa Convenzione era stata già richiamata dalle ottantasei associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell'infanzia riunite nel « Gruppo CRC » nel « II rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia » pubblicato nel novembre 2009 e diffuso in occasione della Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza tenutasi a Napoli.

È importante infine considerare che, tra i vari provvedimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Convenzione, sono inclusi quelli della *kafalah*, unico istituto giuridico in grado di consentire l'accoglienza in famiglia dei minori il cui Paese d'origine non conosce l'adozione, come avviene in alcuni Paesi islamici tra cui il Marocco, nei cui orfanotrofi e istituti vivono circa 65.000 minori abbandonati.

L'istituto della *kafalah*, rientrando tra quelli indicati nella Convenzione ONU del 1989, sarà anch'esso riconosciuto per effetto della ratifica della Convenzione del 1996 e potrà essere finalmente regolamentato. Attraverso il monitoraggio dell'autorità centrale sarà, infatti, possibile affrontare caso per caso le delicate questioni di compatibilità tra il sistema giuridico italiano e quello islamico, e distinguere tra i vari provvedimenti di *kafalah* (giudiziale o notarile, intrafamiliare o extrafamiliare, *kafalah* su minori che hanno legami con la famiglia d'origine od orfani di entrambi i genitori e quindi abbandonati). Queste distinzioni permetteranno l'approvazione da parte dell'autorità centrale italiana dei soli provvedimenti che non si manifestino contrari alle norme nazionali in materia di protezione dell'infanzia e, più in generale, alle regole dell'ordine pubblico nazionale. Per questa via sarà possibile provvedere al riconoscimento e alla regolamentazione dei differenti provvedimenti per renderli compatibili con quelli previsti nell'ordinamento interno, al fine di proteggere i minori conformemente al loro superiore interesse.

Sotto questi aspetti alla presente proposta di legge dovrà seguire una dettagliata regolamentazione che provveda al-

l'istituzione dell'autorità centrale competente e alla regolamentazione del suo ruolo ai sensi della Convenzione e dovrà essere emanato ogni altro provvedimento necessario a regolare i rapporti tra gli istituti di protezione dell'infanzia dei Paesi con tradizioni giuridiche differenti e gli istituti interni al nostro Paese.

L'esperienza acquisita dalla Commissione per le adozioni internazionali in materia di protezione dei minori stranieri e la necessità di creare un coordinamento tra le attività previste dalla Convenzione e quelle della Convenzione del 1993 in materia di adozioni internazionali rendono

opportuna la nomina della predetta Commissione quale autorità centrale ai fini della Convenzione stessa. La Commissione si avvarrà della collaborazione di un Dipartimento interministeriale che coinvolgerà i Ministeri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri, nonché il Dipartimento per le pari opportunità. La Commissione, infine, nella nuova veste di autorità centrale per ogni provvedimento di protezione della persona del minore in situazioni di internazionalità, assumerà la più ampia denominazione di « Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 della Convenzione medesima.

ART. 3.

(Clausola di salvaguardia).

1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori.

ART. 4.

(Abrogazione e rinvio di norme).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, le disposizioni della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata

all'Aja il 5 ottobre 1961, resa esecutiva dalla legge 24 agosto 1980, n. 742, incompatibili con la Convenzione sono abrogate.

2. I riferimenti alla Convenzione adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 contenuti nella legge 31 maggio 1995, n. 218, si intendono sostituiti dai riferimenti alla Convenzione.

ART. 5.

(Autorità centrale).

1. In attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, l'Italia designa come autorità centrale la Commissione per le adozioni internazionali, che assume la denominazione di « Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali » che si avvale della collaborazione di un Dipartimento interministeriale specializzato sulle tematiche minorili istituito presso il Ministero della giustizia-Dipartimento per la giustizia minorile, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Dipartimento interministeriale è composto da rappresentanti dello stesso Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

2. Il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per le pari opportunità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento volto a definire, ai fini previsti dalla Convenzione, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 nonché le modalità di collaborazione della stessa con altre amministrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni da assegnare alla Commissione.

ART. 6.

(Tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine).

1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrando nell'ambito di applicazione della Convenzione e che vive fuori dalla propria famiglia d'origine gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui vivono i minori di cui al comma 1.

ART. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE,
LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE,
L'EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE
DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES
DE PROTECTION DES ENFANTS**

(Conclue le 19 octobre 1996)

Les Etats signataires de la présente Convention,
Considérant qu'il convient de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international,
Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des enfants,
Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des enfants,
Confirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale,
Constatant la nécessité de réviser la *Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs*,
Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la *Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant*, du 20 novembre 1989,
Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

1. La présente Convention a pour objet :

- a) de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant ;
- b) de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence ;
- c) de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale ;
- d) d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants ;
- e) d'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

2. Aux fins de la Convention, l'expression « responsabilité parentale » comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant.

Article 2

La Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.

Article 3

Les mesures prévues à l'article premier peuvent porter notamment sur :

- a) l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci ;
- b) le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ;
- c) la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ;
- d) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister ;
- e) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par *kafala* ou par une institution analogue ;

- f) la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant ;
- g) l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant.

Article 4

Sont exclus du domaine de la Convention :

- a) l'établissement et la contestation de la filiation ;
- b) la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption ;
- c) les nom et prénoms de l'enfant ;
- d) l'émancipation ;
- e) les obligations alimentaires ;
- f) les trusts et successions ;
- g) la sécurité sociale ;
- h) les mesures publiques de caractère général en matière d'éducation et de santé ;
- i) les mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants ;
- j) les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration.

CHAPITRE II — COMPETENCE

Article 5

1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2. Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Article 6

1. Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au paragraphe premier de l'article 5.
2. La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie.

Article 7

1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que :
 - a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour ; ou
 - b) l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
2. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite :
 - a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et
 - b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

Le droit de garde visé à la lettre a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

3. Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'article 11.

Article 8

1. A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peut

— soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera nécessaires,
— soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de cet autre Etat.

2. Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont :

- a) un Etat dont l'enfant possède la nationalité,
- b) un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant,
- c) un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage,
- d) un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit.

3. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.

4. L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l'autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 9

1. Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, si elles considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent

— soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires,
— soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant.

2. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.

3. L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de l'autorité de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant que si cette autorité a accepté la demande.

Article 10

1. Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant,

a) si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et

b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de protection de l'enfant cesse dès lors que la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif.

Article 11

1. Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation.
3. Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre Etat.

Article 12

1. Sous réserve de l'article 7, les autorités d'un Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.
3. Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans l'Etat contractant où elles ont été prises dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre Etat.

Article 13

1. Les autorités d'un Etat contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant doivent s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre Etat contractant alors compétentes en vertu des articles 5 à 10 et sont encore en cours d'examen.
2. La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas si les autorités devant lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur compétence.

Article 14

Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.

CHAPITRE III — LOI APPLICABLE

Article 15

1. Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.
2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit.

3. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne résidence habituelle.

Article 16

1. L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.
2. L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord ou l'acte unilatéral prend effet.
3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat.
4. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein droit de la responsabilité parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Article 17

L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Article 18

La responsabilité parentale prévue à l'article 16 pourra être retirée ou ses conditions d'exercice modifiées par des mesures prises en application de la Convention.

Article 19

1. La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant légal selon la loi de l'Etat où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l'autre personne n'avait pas la qualité de représentant légal en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire d'un même Etat.

Article 20

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu'elles désignent est celle d'un Etat non contractant.

Article 21

1. Au sens du présent chapitre, le terme « loi » désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l'exclusion des règles de conflit de lois.
2. Toutefois, si la loi applicable en vertu de l'article 16 est celle d'un Etat non contractant et que les règles de conflit de cet Etat désignent la loi d'un autre Etat non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable. Si la loi de cet autre Etat non contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi applicable est celle désignée par l'article 16.

Article 22

L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXECUTION

Article 23

1. Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants.
2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée :
 - a) si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II ;
 - b) si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'Etat requis ;
 - c) à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans qu'ait été donnée à cette personne la possibilité d'être entendue ;
 - d) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
 - e) si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'Etat non contractant de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis ;
 - f) si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée.

Article 24

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d'un Etat contractant qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre Etat contractant. La procédure est régie par la loi de l'Etat requis.

Article 25

L'autorité de l'Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'Etat qui a pris la mesure a fondé sa compétence.

Article 26

1. Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d'exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet Etat.
2. Chaque Etat contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une procédure simple et rapide.
3. La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des motifs prévus à l'article 23, paragraphe 2.

Article 27

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'Etat requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise.

Article 28

Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution dans un autre Etat contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre Etat. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'Etat requis dans les limites qui y sont prévues, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

CHAPITRE V — COOPERATION

Article 29

1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Article 30

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur Etat pour réaliser les objectifs de la Convention.
2. Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur Etat en matière de protection de l'enfant.

Article 31

L'Autorité centrale d'un Etat contractant prend soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, toutes dispositions appropriées pour :

- a) faciliter les communications et offrir l'assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent chapitre ;
- b) faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à l'amiable sur la protection de la personne ou des biens de l'enfant, dans les situations auxquelles s'applique la Convention ;
- c) aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre Etat contractant, à localiser l'enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'Etat requis et a besoin de protection.

Article 32

Sur demande motivée de l'Autorité centrale ou d'une autre autorité compétente d'un Etat contractant avec lequel l'enfant a un lien étroit, l'Autorité centrale de l'Etat contractant dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes,

- a) fournir un rapport sur la situation de l'enfant ;
- b) demander à l'autorité compétente de son Etat d'examiner l'opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant.

Article 33

1. Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par *kafala* ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil.
2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant que si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 34

1. Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si la situation de l'enfant l'exige, demander à toute autorité d'un autre Etat contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l'enfant de les lui communiquer.
2. Chaque Etat contractant pourra déclarer que les demandes prévues au paragraphe premier ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Article 35

1. Les autorités compétentes d'un Etat contractant peuvent demander aux autorités d'un autre Etat contractant de prêter leur assistance à la mise en œuvre de mesures de protection prises en application de la Convention, en particulier pour assurer l'exercice effectif d'un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.
2. Les autorités d'un Etat contractant dans lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle peuvent, à la demande d'un parent résidant dans cet Etat et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, recueillir des renseignements ou des preuves et se prononcer sur l'aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles il pourrait l'exercer. L'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite devra, avant de se prononcer, prendre en considération ces renseignements, preuves ou conclusions.
3. Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite peut suspendre la procédure jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, notamment lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à modifier ou supprimer le droit de visite conféré par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle.
4. Cet article n'empêche pas une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 de prendre des mesures provisoires jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2.

Article 36

Dans le cas où l'enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'Etat contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l'enfant dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures prises ou en cours d'examen.

Article 37

Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d'avis qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l'enfant, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d'un membre de sa famille.

Article 38

1. Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des Etats contractants supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions du présent chapitre.
2. Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats contractants sur la répartition des frais.

Article 39

Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du présent chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES

Article 40

1. Les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'Etat contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l'enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.
2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire.
3. Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.

Article 41

Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 42

Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur Etat.

Article 43

Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.

Article 44

Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 doivent être envoyées.

Article 45

1. Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.
2. La déclaration mentionnée à l'article 34, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la Convention.

Article 46

Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s'appliquent en matière de protection de l'enfant et de ses biens n'est pas tenu d'appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.

Article 47

Au regard d'un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes :

1. toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale ;
2. toute référence à la présence de l'enfant dans cet Etat vise la présence de l'enfant dans une unité territoriale ;
3. toute référence à la situation des biens de l'enfant dans cet Etat vise la situation des biens de l'enfant dans une unité territoriale ;
4. toute référence à l'Etat dont l'enfant possède la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet Etat ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale avec laquelle l'enfant présente le lien le plus étroit ;
5. toute référence à l'Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l'unité territoriale dont une autorité est saisie d'une telle demande ;
6. toute référence à l'Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit vise l'unité territoriale avec laquelle l'enfant présente ce lien ;
7. toute référence à l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu vise l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a été déplacé ou retenu ;
8. toute référence aux organismes ou autorités de cet Etat, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale concernée ;
9. toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat où une mesure a été prise vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise ;
10. toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est invoquée.

Article 48

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent :

- a) en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l'unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s'applique ;
- b) en l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les dispositions de l'article 47 s'applique.

Article 49

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent :

- a) en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s'applique ;
- b) en l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec lequel l'enfant présente le lien le plus étroit s'applique.

Article 50

La présente Convention n'affecte pas la *Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants*, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien n'empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite.

Article 51

Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la *Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs* et la *Convention pour régler la tutelle des mineurs*, signée à La Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée.

Article 52

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.
2. La Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l'un des Etats Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
3. Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières réglées par la présente Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats contractants, l'application des dispositions de la présente Convention.
4. Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les Etats concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.

Article 53

1. La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat.
2. La Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l'Etat où les mesures ont été prises et l'Etat requis.

Article 54

1. Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité d'un Etat contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.
2. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 60, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais.

Article 55

1. Un Etat contractant pourra, conformément à l'article 60 :
 - a) réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire ;
 - b) se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.
2. La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens.

Article 56

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

CHAPITRE VII — CLAUSES FINALES

Article 57

1. La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-huitième session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 58

1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 61, paragraphe 1.
2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 63, lettre b). Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 59

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Article 60

1. Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 59, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera admise.
2. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.
3. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au paragraphe précédent.

Article 61

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 57.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

- a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- b) pour chaque Etat adhérent, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 58, paragraphe 3 ;
- c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 59, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 62

1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question.

Article 63

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 58 :

- a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 57 ;
- b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 58 ;
- c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 61 ;
- d) les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59 ;
- e) les accords mentionnés à l'article 39 ;
- f) les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves prévu à l'article 60, paragraphe 2 ;
- g) les dénonciations visées à l'article 62.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dix-huitième session.

TRADUZIONE NON UFFICIALE**Convenzione**

concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

Conclusa all'Aia il 19 ottobre 1996

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che è opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale,

desiderando evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori,

ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori,

confermando che il superiore interesse del minore è di rilevanza fondamentale,

constatando la necessità di rivedere la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni,

desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I**Campo di applicazione della Convenzione****Art. 1**

1. La presente Convenzione si prefigge di:

- a. determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
- b. determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
- c. determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

- d. assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
- e. stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

2. Ai fini della Convenzione, il termine «responsabilità genitoriale» comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o di un altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.

Art. 2

La Convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al compimento dei 18 anni.

Art. 3

Le misure previste dall'articolo 1 possono vertere segnatamente su:

- a. l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché la sua delega;
- b. il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello di abituale residenza;
- c. la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
- d. la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
- e. il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite *kafala* o istituto analogo;
- f. la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona che se ne faccia carico;
- g. l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni del minore.

Art. 4

Sono esclusi dal campo della Convenzione:

- a. l'accertamento e la contestazione della filiazione;
- b. la decisione sull'adozione e le misure che la preparano, nonché l'annullamento e la revoca dell'adozione;
- c. il cognome e nome del minore;

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

- d. l'emancipazione;
- e. gli obblighi agli alimenti;
- f. le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
- g. la previdenza sociale;
- h. le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità;
- i. le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati da parte di minori;
- j. le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.

Capitolo II

Competenza

Art. 5

1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

Art. 6

1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si verranno a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista nell'articolo 5 paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.

Art. 7

1. In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:
 - a. qualsiasi persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o
 - b. il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.

2. Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito se:

- a. avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno; e
- b. tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di affidamento di cui alla lettera a può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione di tale Stato.

3. Finché le autorità citate nel paragrafo 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all'articolo 11.

Art. 8

1. In via eccezionale, l'autorità dello Stato contraente competente in applicazione dell'articolo 5 o 6, ove ritenga che l'autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso particolare, potrà:

- chiedere a quell'autorità, direttamente o tramite l'Autorità centrale di tale Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie;
- o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorità dell'altro Stato.

2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta o adita alle condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono:

- a. uno Stato di cui il minore sia cittadino;
- b. uno Stato in cui si trovino beni del minore;
- c. uno Stato una cui autorità sia stata chiamata a conoscere di un'istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio;
- d. uno Stato con il quale il minore presenti uno stretto legame.

3. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

4. L'autorità richiesta o adita alle condizioni previste nel paragrafo 1 potrà accettare la competenza, in nome e per conto dell'autorità competente in applicazione dell'articolo 5 o 6, ove ritenga che ciò corrisponda al superiore interesse del minore.

Art. 9

1. Le autorità degli Stati contraenti di cui all'articolo 8 paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso particolare, potranno:

- chiedere all'autorità competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l'Autorità centrale di tale Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie;
- o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore.

2. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.

3. L'autorità all'origine della richiesta potrà esercitare la competenza in nome e per conto dell'autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autorità avrà accettato la richiesta.

Art. 10

1. Senza pregiudizio degli articoli 5-9, le autorità di uno Stato contraente, nell'esercizio della loro competenza a conoscere di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, potranno adottare, se la legge del loro Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni del minore, se:

- a. all'inizio della procedura uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore; e
- b. la competenza di tale autorità ad adottare simili misure sia stata accettata dai genitori, nonché da qualsiasi altra persona che abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e se tale competenza sia conforme al superiore interesse del minore.

2. La competenza di cui nel paragrafo 1 ad adottare misure di protezione del minore cessa non appena la decisione che accoglie o rigetta l'istanza di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio sia divenuta definitiva o non appena la procedura sia stata terminata per un altro motivo.

Art. 11

1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o beni ad esso appartenenti.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5–10 avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

Art. 12

1. Fatto salvo l'articolo 7, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o beni ad esso appartenenti, saranno competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che tali misure non siano incompatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5–10.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5–10 si saranno pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.

3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto nello Stato contraente in cui sono state adottate non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

Art. 13

1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli 5–10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore non potranno esercitare tale competenza qualora, all'atto dell'introduzione della procedura, misure analoghe siano state chieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli 5–10 e siano ancora in corso di esame.

2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano rinunciato alla loro competenza.

Art. 14

Le misure adottate in applicazione degli articoli 5–10 resteranno in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della Convenzione non le avranno modificate, sostituite o abrogate.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

Capitolo III

Legge applicabile

Art. 15

1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2. Tuttavia, qualora la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame.
3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il trasferimento è la legge di quest'altro Stato che disciplina le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.

Art. 16

1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale mediante accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale prende effetto.
3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato.
4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto della responsabilità genitoriale ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è disciplinata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.

Art. 17

L'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è retto dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.

Art. 18

La responsabilità genitoriale prevista nell'articolo 16 potrà essere revocata o le sue condizioni di esercizio potranno essere modificate da misure adottate in applicazione della Convenzione.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

Art. 19

1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità di un terzo, per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualità di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilità genitoriale era disciplinata da tale legge.

2. Il paragrafo 1 si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.

Art. 20

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.

Art. 21

1. Ai sensi del presente capitolo, il termine «legge» designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.

2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell'articolo 16 è quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di tale Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, sarà applicabile la legge di quest'altro Stato. Se la legge di quest'altro Stato non contraente non è riconosciuta applicabile, la legge applicabile sarà quella designata dall'articolo 16.

Art. 22

La legge designata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Capitolo IV **Riconoscimento ed esecuzione**

Art. 23

1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

2. Tuttavia, il riconoscimento potrà essere negato se:

- a. la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II;

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

- b. la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;
- c. su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilità genitoriale, la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilità di essere sentita;
- d. il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto del superiore interesse del minore;
- e. la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest'ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;
- f. se la procedura di cui nell'articolo 33 non sia stata rispettata.

Art. 24

Senza pregiudizio dell'articolo 23 paragrafo 1, ogni persona interessata potrà chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è retta dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 25

L'autorità dello Stato richiesto è vincolata agli accertamenti di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.

Art. 26

1. Se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato.
2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.
3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'articolo 23 paragrafo 2.

Art. 27

Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

Art. 28

Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Capitolo V Cooperazione

Art. 29

1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione.
2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un'autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l'Autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all'autorità centrale competente all'interno dello Stato.

Art. 30

1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione.
2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.

Art. 31

L'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:

- a. agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo;
- b. agevolare con la mediazione, la conciliazione o qualsiasi altra modalità analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la Convenzione;
- c. aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

Art. 32

Su richiesta motivata dell'Autorità centrale o di un'altra autorità competente di uno Stato contraente con il quale il minore abbia uno stretto legame, l'Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova potrà, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti:

- a. fornire un rapporto sulla situazione del minore;
- b. chiedere all'autorità competente del suo Stato di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

Art. 33

1. Quando prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite *kafala* o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza avverrà in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli 5–10 consulterà preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.

2. La decisione sul collocamento o l'assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Art. 34

1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare a ogni autorità di un altro Stato contraente di comunicare loro le informazioni utili per la protezione del minore.

2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.

Art. 35

1. Le autorità competenti di uno Stato contraente potranno chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.

2. Le autorità di uno Stato contraente in cui il minore non abbia la residenza abituale potranno, su richiesta di un genitore residente in quello Stato e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, raccogliere informazioni o prove e pronunciarsi sull'idoneità di quel genitore ad esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali potrebbe esercitarlo. L'autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli 5–10 dovrà, prima di pronunciarsi, tener conto di queste informazioni, prove o conclusioni.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

3. Un'autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli 5-10 potrà sospendere il procedimento fino al termine della procedura prevista nel paragrafo 2, segnatamente quando venga introdotta una domanda volta a modificare o ad abolire il diritto di visita assegnato dalle autorità dello Stato della precedente residenza abituale.

4. Questo articolo non impedisce ad un'autorità competente ai sensi degli articoli 5-10 di adottare misure provvisorie fino al termine della procedura prevista nel paragrafo 2.

Art. 36

Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quest'ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.

Art. 37

Un'autorità non potrà chiedere o comunicare informazioni in applicazione di questo capitolo se riterrà che detta richiesta o comunicazione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni del minore o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.

Art. 38

1. Ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo.

2. Uno Stato contraente potrà concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.

Art. 39

Ogni Stato contraente potrà concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso simili accordi ne trasmetteranno una copia al depositario della Convenzione.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

Capitolo VI

Disposizioni generali

Art. 40

1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione potranno rilasciare al detentore della responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.
2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, fino a prova contraria.
3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.

Art. 41

I dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi.

Art. 42

Le autorità che ricevano informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.

Art. 43

I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analogia formalità.

Art. 44

Ogni Stato contraente potrà designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8, 9 e 33.

Art. 45

1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 34 paragrafo 2 è fatta al depositario della Convenzione.

Art. 46

Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

Art. 47

Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente Convenzione:

1. ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;
2. ogni riferimento alla presenza del minore in tale Stato riguarda la presenza del minore in un'unità territoriale;
3. ogni riferimento alla situazione dei beni del minore in tale Stato riguarda la situazione dei beni del minore in un'unità territoriale;
4. ogni riferimento allo Stato di cui il minore sia cittadino riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale il minore presenti il legame più stretto;
5. ogni riferimento allo Stato una cui autorità sia chiamata a conoscere di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio, riguarda l'unità territoriale una cui autorità sia chiamata a conoscere di tale istanza;
6. ogni riferimento allo Stato con il quale il minore presenti uno stretto legame riguarda l'unità territoriale con la quale il minore presenti tale legame;
7. ogni riferimento allo Stato in cui sia stato trasferito o trattenuto il minore riguarda l'unità territoriale nella quale il minore sia stato trasferito o trattenuto;
8. ogni riferimento agli enti o autorità di tale Stato, diversi dalle Autorità centrali, riguarda gli enti o le autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata;
9. ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge, la procedura o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
10. ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge, la procedura o l'autorità dell'unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l'esecuzione.

Art. 48

Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:

- a. in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscano l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di tale unità;
- b. in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 47.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

Art. 49

Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:

- a. in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscano quale delle leggi sia applicabile, si applica tale legge;
- b. in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame più stretto.

Art. 50

La presente Convenzione non interferisce con la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni. Niente impedisce tuttavia che siano invocate disposizioni della presente Convenzione per ottenere la consegna di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente, o per organizzare il diritto di visita.

Art. 51

Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni e la Convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata all'Aia il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la citata Convenzione del 5 ottobre 1961.

Art. 52

1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.
2. La Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione.
3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti.
4. I paragrafi 1-3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

Art. 53

1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato.
2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.

Art. 54

1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o a ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo la riserva di cui all'articolo 60, opporsi all'uso del francese o dell'inglese.

Art. 55

1. Uno Stato contraente potrà, conformemente all'articolo 60:
 - a. riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio;
 - b. riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che sia incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni.
2. La riserva potrà essere limitata ad alcune categorie di beni.

Art. 56

Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della Convenzione.

Capitolo VII
Clausole finali**Art. 57**

1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al momento della sua Diciottesima sessione.
2. La Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

Art. 58

1. Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 61 paragrafo 1.
2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
3. L'adesione avrà effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notificazione prevista nell'articolo 63 lettera b. Una tale obiezione potrà essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al depositario.

Art. 59

1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici divergenti riguardo alle materie rette dalla presente Convenzione potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si intenderà applicata a tutto il territorio di tale Stato.

Art. 60

1. Ogni Stato contraente potrà, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 59, esprimere una o entrambe le riserve di cui agli articoli 54 paragrafo 2 e 55. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva che avrà fatto. Tale ritiro sarà notificato al depositario.
3. L'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese successivo alla notificazione di cui nel paragrafo 2.

Art. 61

1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 57.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

2. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore:

- a. per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- b. per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 58 paragrafo 3;
- c. per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la Convenzione conformemente all'articolo 59, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notificazione di cui al presente articolo.

Art. 62

1. Ogni Stato Parte della Convenzione potrà denunciarla con notificazione inviata per scritto al depositario. La denuncia potrà limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario. Ove nella notificazione sia specificato un periodo più lungo per la presa d'effetto della denuncia, quest'ultima avrà effetto allo scadere del periodo in questione.

Art. 63

Il depositario notificherà agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 58:

- a. le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 57;
- b. le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 58;
- c. la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 61;
- d. le dichiarazioni di cui agli articoli 34 paragrafo 2 e 59;
- e. gli accordi di cui all'articolo 39;
- f. le riserve di cui agli articoli 54 paragrafo 2 e 55 e il loro ritiro di cui all'articolo 60 paragrafo 2;
- g. le denunce di cui all'articolo 62.

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 19 ottobre 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sarà depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in occasione della Diciottesima sessione.

